



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
UFFICIO VII – PRODOTTI FITOSANITARI

Decreto

Estensione d'impiego, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato PENNCOZEB DG reg. n. 4199, contenente la sostanza attiva mancozeb.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTA la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTO il decreto del 17 febbraio 1981, modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 14 novembre 2014, con il quale è stato registrato al n. 4199 il prodotto fitosanitario denominato PENNCOZEB DG, contenente la sostanza attiva mancozeb, a nome dell’Impresa Upl Italia Srl, con sede legale in S.Carlo di Cesena (FC), Via Terni 275;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, inoltrate da alcune Organizzazioni di Produttori e Aziende Agricole, con le quali si propone di attivare una procedura eccezionale per l’estensione d’impiego sulla coltura barbabietola da zucchero per il controllo dell’avversità *Cercospora* (*Cercospora beticola* Sacc), del prodotto fitosanitario PENNCOZEB DG contenente la sostanza attiva mancozeb;

VISTA la richiesta di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria presentata l’11 febbraio 2015 dall’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego del prodotto fitosanitario in questione sulla coltura barbabietola da zucchero per il controllo dell’avversità *Cercospora* (*Cercospora beticola* Sacc) per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto;

VISTI i pareri richiesti in data 10 giugno 2015 per via telematica alla Commissione Consultiva, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all’estensione d’impiego sulla coltura barbabietola da zucchero per il controllo dell’avversità *Cercospora* (*Cercospora beticola* Sacc), ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

RITENUTO di autorizzare il prodotto fitosanitario denominato PENNCOZEB DG, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il pagamento della tariffa a norma del sopracitato D.M. 28 settembre 2012;

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego sulla coltura barbabietola da zucchero per il controllo dell'avversità Cercospora (*Cercospora beticola* Sacc), per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto del prodotto fitosanitario denominato PENNCOZEB DG registrato al n. 4199 in data 17 febbraio 1981, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 novembre 2014, a nome dell'Impresa Upl Italia Srl, con sede legale in S.Carlo di Cesena (FC), Via Terni 275, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà comunicato, in via amministrativa, all' impresa interessata..

Roma, li

19 GIU. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Ruocco



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Ruocco", written over the typed name of the Director General.

Handwritten initials in blue ink. The top part reads "fcll" and the bottom part reads "SPR" followed by a flourish.

PENNZOZEB® DG

ANTICRITTOGAMICO AD USO AGRICOLO IN GRANULI DISPERSIBILI

PENNZOZEB® DG
COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
 MANCOZEB puro g 75
 Coformulanti q.b.a g 100

Indicazioni di pericolo
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea
 - H361d Sospettato di nuocere al feto - H400
 Altamente tossico per gli organismi acquatici -
 EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per
 l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
 P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso - P273 Non disperdere
 nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi - P308+P313 IN
 CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico - P391
 Raccogliere il materiale fuoriuscito - P405 Conservare sotto chiave - P501
 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionali
 vigente

Titolare dell'autorizzazione:
UPL ITALIA S.r.l. - Via Terzi 275 - S. Carlo di Cesena (FC) - Tel. 0547 661523

Officine di produzione: CEREXAGRI B.V. P.O. Box 6030 - 3196 Rotterdam (NL) - UPL Ltd. - 11 G.L.D.G VAPI - 306 195 Dist
 Valsai India - UPL Ltd. - Plot 3405/06 GIDC Ankleshwar 393002 Gujarat India - UPL Ltd. - Jhagadia Dist. Bharuch (India)

Officine di confezionamento: TORRE S.r.l. - Torrenieri - frazione di Montalano (SI) - S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
 - Colongola (RA) - DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 4199 del 17/02/1991

Contenuto netto: kg 1 - 1,7 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 **PARTITA N°**

TELEFONO DI EMERGENZA: Tel. 00 44 (0) 208 762 8322



Prescrizioni supplementari

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Effettuare il rientro in campo soltanto dopo la completa asciugatura della soluzione applicata. Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare ugelli con riduzione di deriva del 90% o rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
 - 30 metri da corpi idrici superficiali per melo, pero e olivo;
 - 12 metri da corpi idrici superficiali per vite;
 - 3 metri da corpi idrici superficiali per patata, pomodoro, melanzana, ortaggi a bulbo, frumento, fagioli e per floricoltura

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatica, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI DI IMPIEGO

PENNZOZEB® D.G. è un prodotto di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione. Può essere impiegato sulle seguenti colture:

coltura	malattie	dose g/lit	volume d'acqua l/ha	n° max trattamenti anno	tempo di carenza giorni
Pomodoro (melo e pero)	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pinii</i>), Maculatura bruna (<i>Stereophyllum vesicarium</i>), Septoria (<i>Mycosphaella sentinae</i>), <i>Alternaria</i> (<i>Alternaria</i> sp.)	150-250	500-1200	2	28
Drupaceo (pesco, nettario, susino, albicocco, ciliegio)	Edelia (<i>Taphrina deformans</i>), Monilia (<i>Monilia</i> sp.) (effetto collaterale)	210	500-1000	4	30
Olivo	Occhio di pavone (<i>Spilocaea oleagina</i>), Antracnosi (<i>Glomerium olivarum</i>), Fumaggine (<i>Capnodium oleophilum</i> , etc)	260-320	500-1000	1	21
Vite da vino e tavola	<i>Peronospora</i> (<i>Plasmopara viticola</i>), Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>), Antracnosi (<i>Sphaeloma ampelinum</i>), Marciume nero (<i>Guignardia bidervii</i>)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	28
Vivai di vite	<i>Peronospora</i> (<i>Plasmopara viticola</i>), Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>), Antracnosi (<i>Sphaeloma ampelinum</i>), Marciume nero (<i>Guignardia bidervii</i>)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	-
Pomodoro	<i>Peronospora</i> (<i>Phytophthora infestans</i>), <i>Alternaria</i> (<i>Alternaria</i> sp.), <i>Septoria</i> (<i>Septoria lycopersici</i>), <i>Cladosporium</i> (<i>Cladosporium fulvum</i>)	150-210	500-1000	5	3
Melanzana	<i>Alternaria</i> (<i>Alternaria</i> sp.)	210	500-1000	5	3
Patata	<i>Peronospora</i> (<i>Phytophthora infestans</i>), <i>Alternaria</i> (<i>Alternaria solani</i>)	210	500-1000	8	7
Barbabietola da zucchero	<i>Cercospora</i> (<i>Cercospora beticola</i> Sacc.)	2,1 kg/ha	200-600	4	28
Peperone	<i>Peronospora</i> (<i>Phytophthora capsici</i>)	210	500-1000	4	3
Melone, cocomero	<i>Peronospora</i> (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	210	500-1000	4	3
Cetriolo, zucchini	<i>Peronospora</i> (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	210	500-1000	4	3
Aglie, Cipolla	<i>Peronospora</i> (<i>Peronospora destructor</i> , <i>Phytophthora porii</i>), Ruggine (<i>Fuocinia</i> sp.), <i>Alternaria</i> (<i>Alternaria porii</i>)	210	500-1000	4	28
Carota	<i>Alternaria</i> (<i>Alternaria dauci</i>)	210	500-1000	4	30
Cavolo broccolo, Cavolfiore	<i>Peronospora</i> (<i>Peronospora brassicae</i>), <i>Alternaria</i> (<i>Alternaria</i> sp.)	210	500-1000	4	30
Lattughine	<i>Peronospora</i> (<i>Bremia lactucae</i>)	210	200-1000	4	28
Fagiolo	Ruggine (<i>Uromyces appendiculatus</i>), peronospora (<i>Phytophthora phaseoli</i>), Antracnosi (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>), <i>Alternaria</i> (<i>Alternaria</i> sp.)	210	200-1000	2	21
Fisello	<i>Peronospora</i> (<i>Peronospora pisi</i>), Antracnosi (<i>Ascochyta pisi</i>), <i>Alternaria</i> (<i>Alternaria</i> sp.)	210	200-1000	1	21
Asparago	Ruggine (<i>Fuocinia asparagi</i>)	2,1 kg/ha	200-1000	4	-
Frumento	<i>Septoria</i> (<i>Septoria tritici</i>), Ruggine (<i>Fuocinia</i> sp.)	2,1 kg/ha	200-800	2	28
Pioppo	Biorzatura (<i>Marssonina brunnnea</i>)	400-500	-	-	-
Garofano	Ruggine (<i>Uromyces</i> sp., <i>Fuocinia</i> sp., <i>Phragmidium</i> sp.)	200-250	-	3	-
Rosa	<i>Peronospora</i> (<i>Diplocarpon rosae</i>)	200-250	-	3	-

Per l'olivo dose massima 3,2 Kg/ha, per tutte le altre colture dose massima di 2,1 Kg/ha
 Per pomodoro, melanzana, peperone, patata e rosa iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.

Per aglie e cipolla iniziare i trattamenti quando le piante abbiano raggiunto lo stadio di 3-4 foglie vere. Porre particolare attenzione al periodo di formazione dei bulbi. Nelle colture da seme continuare i trattamenti fino alla raccolta. Usare preferibilmente un basso volume di irrorazione.
 Per la carota iniziare i trattamenti quando le piante raggiungano un'altezza di 7-9 cm.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 GIU. 2015 con validità dal 19 GIU. 2015 al 16 OTT. 2015

